

## AVVISO ALLA CLIENTELA

In riferimento all'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) del 15 novembre 2018, n. 558 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nel territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Viene inoltre precisato che:

1. il cliente ha la possibilità di scegliere tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale;
2. il cliente ha diritto di chiedere la sospensione fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza;
3. la sospensione si realizza allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario di mutuo e può riguardare anche operazioni cartolarizzate;
4. nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi, nel periodo di sospensione, viene corrisposta alle scadenze originarie;
5. la sospensione non produce l'applicazione di commissioni, interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l'intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie;
6. durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previsti nel contratto di mutuo o finanziamento;
7. nel periodo di sospensione possono essere ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino un massimo di 90 giorni precedenti alla data di richiesta di sospensione;
8. in qualsiasi momento il cliente può richiedere il riavvio del piano di ammortamento;
9. la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione;
10. la sospensione deve essere resa operativa entro 30 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta, tale termine è elevato a 45 giorni lavorativi nel caso di mutui cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancaria garantite ai sensi dell'art. 7 bis della L. 130/99.

Si avvisa la clientela inoltre che sui TOTEM dedicati alla trasparenza bancaria e sul sito internet della Banca è presente l'ORDINANZA 15 novembre 2018 riportante il testo completo di quanto riportato in GU n. 270 del 20/11/2018.

Tarzo, 30/11/2018

Banca di Credito Cooperativo  
delle Prealpi